

vata questa legge, essa durerà finchè una nuova legge non venga a cambiarla. Se si vuole che pei tre primi anni questa tariffa sia ridotta d'un quarto, bisogna dirlo. Mi sembra dunque opportuno che si approvi la tariffa, salvo a dire che nei tre primi anni sarà percetta pei tre quarti soltanto.

**CAVALLINI.** L'onorevole ministro delle finanze mi ha prevenuto, poichè io intendeva appunto far osservare come corra una notevole differenza tra la proposta della Commissione e quella dell'onorevole Corte.

Infatti, se si stabilisce espressamente che la tassa per la fabbricazione della polvere debba essere ridotta del quarto solamente pei primi tre anni, ne verrà necessariamente che, trascorso il triennio, andrà in vigore la tariffa generale senza che occorra chiedere al Parlamento una modificazione della legge. Invece se, secondo la proposta della Commissione, si riduce la tassa del 25 per cento, senza dichiarare che tale riduzione non debba durare che per i soli primi anni, tale riduzione continuerà a sussistere anche dopo il triennio, e sino a che il Governo non abbia provocata dal Parlamento una nuova legge che la faccia cessare.

Mi pare perciò evidente che debba preferirsi la proposta dell'onorevole Corte e che quindi si debba votare l'articolo secondo proposto dalla Commissione, e poscia, in via di aggiunta, l'emendamento dell'onorevole Corte, che consiste nello stabilire che la tassa per la fabbricazione sia, per il primo triennio, ridotta del 25 per cento.

**PRESIDENTE.** La Commissione propone che sia aggiunto all'articolo secondo un paragrafo concepito in questi termini:

« Pei primi tre anni, a datare dalla pubblicazione della legge, la tariffa *A* sarà ridotta del 25 per cento. »

Così rimarrebbe formulato l'articolo secondo.

Chiedo all'onorevole Corte se acconsente.

**CORTE.** Acconsento.

**PRESIDENTE.** Se non vi sono altre osservazioni, io ritengo che l'articolo secondo, coll'aggiunta della Commissione, sia approvato.

(È approvato.)

« Art. 3. Sull'introduzione delle polveri e del polverino sono imposti i diritti di dazio risultanti dalla tariffa *B*. »

**CALANDRA.** Io credo di dover additare, o signori, una lacuna che parmi esistere in questa tariffa del dazio relativo all'introduzione delle polveri. L'articolo mancante rifletterebbe le cartucce o cariche che si estraggono dall'estero già apprestate.

Dopo la grande estensione presa dell'uso delle armi a retrocarica e delle pistole giranti, si è reso quasi indispensabile di estrarre dall'estero delle cartucce tutte preparate, sia perchè la polvere che in quelle armi si impiega vuolsi di maggior forza e più violenta di quella che si ha da noi, sia perchè in certe armi a retroca-

rica si usano dei fulminanti speciali o di uno speciale e nuovo modo di applicazione.

Pel passato si era statuito che per l'introduzione di queste cariche si applicasse lo stesso diritto che si percepiva per la polvere, il quale era, come ognuno sa, molto considerevole.

Di qui derivava che diventasse quasi impossibile, o almeno costosissima, l'introduzione di queste cariche, dacchè quel diritto veniva a percepirsi non solo sulla polvere, che ha poco peso, e che era anche in piccola quantità, ma bensì sui materiali dell'involucro e sui proiettili costituenti le cartucce. Io credo che, trattandosi ora di sistemare ed agevolare l'introduzione delle polveri dall'estero, si dovrebbe anche contemplare questo speciale articolo delle cartucce già preparate, onde non si paghi sopra il rame, sopra il cartone, sopra il piombo dei proiettili quello stesso diritto che non si dovrebbe pagare fuorchè per l'introduzione delle polveri.

**PRESIDENTE.** Io prego l'onorevole Calandra, se intende di fare una proposta, a mandarla scritta alla Presidenza.

**CALANDRA.** Questa proposta sarebbe da formulare: io non ho il mezzo di formularla, mancandomi gli elementi per uniformare il dazio alla natura e peso dei vari componenti che, oltre alla polvere, entrano nella preparazione delle cartucce: converrebbe che la Commissione prendesse in esame quest'articolo onde presentarlo redatto alla Camera.

**CASATI, relatore.** La necessità che presso di noi si aveva altre volte d'introdurre le cariche per fucili a retrocarica o per *revolvers* già preparate, riposava specialmente su ciò che nello Stato non vi era spaccio della polvere adatta a formarle; ma dacchè vi sia la libertà di fabbricazione della polvere, la qualità richiesta si potrà fabbricare anche nell'interno dello Stato, e quindi queste cariche si potranno fare anche dai nostri fabbricanti; non sarebbe quindi necessario d'introdurre una speciale tariffa per quest'oggetto. Le cariche potranno introdursi come s'introducevano finora le capsule, sotto l'aspetto di chincaglierie ordinarie: le capsule, quantunque prodotto esplodente, pagano come chincaglierie, e quindi se alcuno vorrà introdurre cariche già preparate, potrà pagare nello stesso modo, e come chincaglierie pagherà sempre meno che come polvere.

**CALANDRA.** Mi pare che la cosa si potrebbe sistemare in un articolo di regolamento, e che sia ad ogni modo necessario il farlo, poichè se le cartucce si considerano come oggetto di chincaglieria, verranno forse a pagare un diritto più tenue di quello stabilito per la polvere che contengono, e se si considerano come polvere sola, allora saranno soggette ad un diritto che non sarebbe proporzionato alla loro importanza.

**CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze.** A me pare che